

Statuto

Associazione A.GE.D.O.

Associazione Genitori Di Omosessuali

Via Bezzecca 4 6 20135 Milano

Organizzazione di Volontariato 6 onlus

(atto n°. 39639 del 14.09.1999 Giunta Regionale Lombarda)

STATUTO

Esente imposta bollo e registro

ex art. 8 legge 266/91.

Scrittura Privata Registrata.

TITOLO I

NATURA E SCOPI DELL'A.GE.D.O.

Articolo 1 6 È costituita l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro denominata A.GE.D.O. che è l'Associazione Genitori, parenti e amici di Omosessuali, bisessuali e trans in seguito chiamata anche 6 AGEDO6, l'Organizzazione6 oppure l'Associazione6. L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di 6Organizzazione di volontariato6, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa. L'A.GE.D.O. è costituita da genitori, parenti e amici di persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e trans) che si impegnano per l'affermazione dei loro diritti civili e per l'affermazione del diritto alla identità personale e per il contrasto all'omofobia. La durata dell'organizzazione è a tempo indeterminato. L'Organizzazione ha sede in Milano, in Via Bezzecca 4 (codice fiscale 97128200157) svolge l'attività sul territorio della Regione Lombardia e potrà istituire Articolazioni territoriali sul territorio nazionale. Potrà aderire a, e potrà costituire essa stessa in qualità di partner, altre Associazioni Internazionali. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dei confini del Comune di Milano per esigenze di carattere amministrativo.

Il Logo di AGEDO è il seguente:

A.GE.D.O. può autorizzare l'uso del marchio registrato (depositato presso la C.C.I.A.A. di Milano il 16.05.2002 con protocollo MI2002C4966) 6A.GE.D.O.6.

Articolo 2 6 L'Organizzazione 6 senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita degli aderenti 6 opera nei settori Assistenza Sociale, Formazione e Tutela dei Diritti Civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale indicate nel presente articolo.

Scopi dell'A.GE.D.O. sono:

- aiuto e solidarietà alle situazioni di disagio e sofferenza causata, all'interno e fuori della famiglia, dal rifiuto delle persone LGBT nella società e nella famiglia.
- attivazione nelle situazioni di discriminazione diretta e di emarginazione sociale delle persone LGBT.
- lotta contro le discriminazioni dirette e indirette, le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di razzismo cui sono soggette le persone perché LGBT,
- lotta per le pari opportunità nei diritti, nei doveri, nelle libertà e nel rispetto come ogni altra persona.
- a contribuire, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, a ridurre le diverse forme di pregiudizio e di bullismo omofobico e transfobico tra i giovani e gli adulti.

Modalità per raggiungere gli scopi prefissati sono:

- azioni di sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili;
- formazione e informazione dei giovani, dei genitori, degli educatori, dei pubblici funzionari, delle forze dell'ordine, dei lavoratori nei campi sportivi e dello spettacolo, ecc.;
- supporto per una sessualità consapevole e rispettosa di se e dell'altro sotto tutti i punti di vista (sanitario, sociale, relazionale, affettiva, ecc.);
- Supporto nel processo di accettazione piena della identità delle persone LGBT ai loro genitori, parenti e amici.
- promuovere una corretta informazione sull'identità sessuale soprattutto tra i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti.
- sensibilizzazione e coinvolgimento di istituzioni, associazioni, agenzie ed enti.

A.GE.D.O. ritiene opportuno il coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, singoli cittadini per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile capace di accogliere e valorizzare le differenze.

Articolo 3 6 L'A.GE.D.O. è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. L'Organizzazione potrà istituire sedi, centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente statuto. L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 6 L'A.GE.D.O. è una organizzazione democratica, apolitica, aconfessionale, laica e senza scopo di lucro, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta alle Associazioni che condividano le finalità del presente Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO.

Articolo 5 6 L'A.GE.D.O. è una Organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione; le Cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni degli aderenti.

Articolo 6 6 Possono aderire all'A.GE.D.O. singoli cittadini che si riconoscono nelle finalità dell'organizzazione: la domanda dell'aspirante socio è presentata al Consiglio Direttivo il quale decide entro 30 gg. e in caso di mancata risposta vige la regola del silenzio-assenso; l'adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento, delle decisioni legittimamente assunte dagli organi sociali, l'adozione della tessera sociale dell'Organizzazione e il pagamento della quota sociale annuale. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare la decisione e di inviarla all'interessato.

Ciascun socio potrà recedere dall'Organizzazione senza alcun onere ed il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio e il rapporto associativo cessano per:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) esclusione;

Il socio può essere sospeso oppure escluso per i seguenti motivi: la violazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali e il mancato pagamento della quota sociale.

Articolo 7 6 Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
- b) proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Organizzazione;
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto;
- e) alla formazione e all'aggiornamento.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento e le decisioni assunte legittimamente dagli organi sociali;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto;
- d) tenere un comportamento consono alle finalità statutarie;
- e) pagare la quota sociale annuale;
- f) prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

Nessun dato sensibile e nominativo di soci, sostenitori, volontari e utenti dei servizi resi potrà essere notificato ad enti privati e pubblici anche quando siano in atto con essi contratti di servizi, consulenze o convenzioni. Unica eccezione sarà possibile, nei termini di legge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 7 bis. A.GE.D.O. svolge le attività previste dal presente Statuto anche attraverso le proprie articolazioni territoriali. Le Articolazioni territoriali dovranno rispettare il presente Statuto, il Regolamento e le decisioni assunte legittimamente dagli organi sociali. A.GE.D.O. può autorizzare le Articolazioni territoriali all'uso del marchio registrato (depositato presso la C.C.I.A.A. di Milano il 16.05.2002 con protocollo MI2002C4966) o A.GE.D.O. attraverso l'adozione dell'acronimo A.GE.D.O. seguito dal nome del territorio assegnato dall'Associazione. Le attività delle Articolazioni territoriali e l'uso del marchio registrato A.GE.D.O. sono altresì regolate dalle apposite norme previste nel Regolamento.

Articolo 8 6 L'Organizzazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno; favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

Articolo 9 6 Sono organi sociali dell'Associazione: a) Assemblea; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei conti; e) Collegio dei Garanti.

Si intendono come cariche sociali: La/Il Presidente; la/il Vicepresidente; le/i componenti del Consiglio Direttivo; le/i componenti del Collegio dei Revisore dei conti; i/e componenti del Collegio dei Garanti.

Sono cariche direttive: La/Il Presidente; la/il Vicepresidente; le/i componenti del Consiglio Direttivo.

Sono organi di garanzia: il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti.

Per favorire il ricambio della classe dirigente, normalmente non è possibile ricandidarsi alla medesima carica sociale dopo due mandati consecutivi.

Articolo 10 6 L'Assemblea è l'organo decisionale. Tutte le socie e i soci in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso hanno diritto oltre che di partecipazione, anche di voto attivo e passivo secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, siano essi assenti o dissenzienti e sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati, se non diversamente previsto dallo Statuto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'esame e la votazione del bilancio preventivo e del rendiconto/bilancio consuntivo, per la valutazione del programma svolto e per definire nuovi programmi di lavoro.

L'Assemblea è inoltre convocata: a) per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno; b) su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; c) su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto al voto ponendo all'ordine del giorno quanto proposto dai richiedenti.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, dovrà essere diramata almeno 30 gg. prima della data dell'Assemblea, nella maniera più ampia possibile secondo le disposizioni del Regolamento e dovrà comunque essere affissa nella sede legale dell'Associazione 30 gg. prima della data dell'Assemblea al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutti gli aderenti e consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere in votazione.

La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e-mail e/o fax. Le proposte di modifica e/o i documenti pervenuti verranno integrati all'ordine del giorno previa approvazione dell'Assemblea all'apertura dei lavori della medesima.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata per delega la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; se non diversamente disposto dal presente Statuto.

Le votazioni dell'Assemblea si svolgono con voto segreto su richiesta di almeno 1/5 dei presenti e aventi il diritto al voto. L'elezione delle cariche sociali avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Ogni socio che ha diritto al voto può delegare un altro socio avente diritto al voto a rappresentarlo in Assemblea quando e se previsto dal Regolamento nel rispetto del principio di democrazia interna.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione che si avvale di un verbalizzante nominato dal Presidente stesso. Di ogni riunione viene redatto, a cura del verbalizzante e controfirmato dal presidente, il verbale della riunione. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia

L'Assemblea è Congressuale, Ordinaria e Straordinaria. Qualunque sia il tipo di Assemblea, essa deve rispettare le disposizioni del presente articolo.

Articolo 10 bis 6 L'Assemblea Congressuale o Congresso ha il principale compito di eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e gli organi di garanzia. Ha inoltre il compito di stabilire le linee programmatiche per raggiungere le finalità del presente statuto e il programma triennale di lavoro. Viene convocata almeno ogni tre anni dal Presidente o quando è previsto dallo Statuto. Tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi dirigenziali nazionali di partito o con la carica di parlamentare nazionale/europeo, sindaco di una città, presidente di provincia o regione, consigliere regionale.

Articolo 11 L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) discutere, definire e approvare il programma annuale; b) stabilire il numero di soci che faranno parte del Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art. 13; c) fatta salva la sede legale dell'Associazione, può decidere una o più sedi operative;
- d) approvare la quota sociale ed eventuali altri contributi per il sostegno dell'Associazione;
- e) discutere e approvare il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo, nel quale devono essere previste almeno le norme di convocazione e funzionamento dell'Assemblea, le norme relative alle Articolazioni territoriali e quelle relative all'uso del marchio A.GE.D.O. nel rispetto del presente Statuto;
- f) approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
- g) deliberare in merito ai ricorsi dei soci esclusi; h) approvare il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo presentati annualmente dal Tesoriere;
- i) sostituire i componenti degli organi sociali dimissionari o decaduti avendo perso la qualifica di socio quando previsto dallo Statuto;
- l) ratificare o revocare l'istituzione delle Articolazioni territoriali nelle modalità previste dal Regolamento.

Articolo 12 6 L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

È compito dell'Assemblea Straordinaria deliberare su:

- a) le modifiche dello statuto; b) lo scioglimento dell'Organizzazione
- c) la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione di Volontariato e/o con affini scopi/finalità;
- d) deliberare su tutto quanto le compete per legge, dal presente statuto o sulle questioni poste alla sua attenzione e non di competenza degli altri organi sociali.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Articolo 13 6 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione, ha il compito di:

- a) applicare le decisioni dell'Assemblea;
- b) coordinare le attività associative, proporre e realizzare attività a carattere nazionale;
- c) autorizzare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
- d) convocare l'Assemblea quando previsto dallo Statuto;
- e) elaborare il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo da presentare al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
- f) nominare al proprio interno la/il Vicepresidente,
- g) nominare la/il Tesoriere, su proposta del Presidente, e designare rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
- h) attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci le deleghe o ambiti di responsabilità relativi a settori di attività ritenuti strategici per l'Associazione. Ogni componente del Consiglio Direttivo dovrà vedersi attribuita almeno una delega.
- i) istituire le Articolazioni territoriali secondo le modalità previste dal Regolamento;
- l) autorizzare o revocare l'uso del marchio registrato A.GE.D.O. comprensivo del nome e del logo associativo, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- m) proporre il piano di formazione e aggiornamento;
- n) elaborare il regolamento, da sottoporre all'Assemblea;
- o) proporre la quota sociale;
- p) sospendere il socio e proporre la revoca della qualifica di socio per i motivi di cui all'art. 6 dandone notifica scritta al socio, nella quale siano espressi gli addebiti a lui contestati. Il socio avrà diritto di replica, entro 30 gg. dalla notifica, presso il Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 aderenti all'Organizzazione, incluso il Presidente che ne è componente di diritto; è presieduto dal Presidente e ogni componente avrà la responsabilità di uno o più settori o temi strategici per l'Associazione.

Di ogni riunione verrà redatto il verbale, a cura di un verbalizzante scelto dal Presidente, firmato dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali dell'Organizzazione ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui un componente si dimetta o venga a decadere, l'Assemblea Ordinaria potrà eleggerne un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso. Qualora il Presidente e/o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Congressuale venga meno per dimissioni o decadenza, si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Congressuale per l'elezione delle nuove cariche sociali.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza; la riunione è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione non è valida. È consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza. Entro 90 gg. dalla fine di ogni esercizio il Consiglio predispone il rendiconto/bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre unitariamente con la relazione del collegio dei Revisori dei conti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. I soci nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 lettere g) e f) decadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 14 6 La/il Presidente rappresenta l'unità dell'Organizzazione; oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per l'A.GE.D.O., assicura il regolare funzionamento degli organi sociali e di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. In caso di necessità e d'urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione per la ratifica allo stesso, alla prima riunione successiva. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Dura in carica tre anni.

Articolo 15 6 La/il Vicepresidente oltre a collaborare con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, la/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica tre anni.

Articolo 16 \acute{o} Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Organizzazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci/rendiconti alle stesse. \acute{E} composto da tre membri effettivi, scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, non debbono necessariamente appartenere all'Assemblea. La carica di Revisore \acute{e} incompatibile a qualunque altra carica sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno un Presidente che, oltre a rappresentare il Collegio, ne presiede e convoca le riunioni. Si riunisce almeno una volta all'anno per controllare il rendiconto/bilancio consuntivo. Ha accesso a tutta la documentazione economica dell'Associazione. Il rendiconto/bilancio \acute{e} reso conoscibile a tutti i soci. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attivit  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Collegio redige la Relazione di Accompagnamento al rendiconto/bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Revisore \acute{e} sempre invitato a partecipare all'Assemblea ma non ha diritto di voto.

Articolo 17 \acute{o} Il Collegio dei Garanti \acute{e} composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che abbiano una sufficiente conoscenza delle regole associative, non debbono necessariamente appartenere all'Assemblea. Elegge al proprio interno un Presidente che, oltre a rappresentare il Collegio, ne presiede e convoca le riunioni. Il Collegio dei Garanti \acute{e} l'organo di giurisdizione interna, garanzia statutaria e ha il compito di vigilare sulla conformit  tra le delibere degli organi sociali, il Regolamento e lo Statuto. Dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione, sulle decisioni di esclusione dei soci, e su qualunque altra controversia tra soci oppure tra soci e organismi sociali. Il Collegio dei Garanti ha il compito di interpretare le norme statutarie e di stabilire la conformit  degli atti e dei regolamenti al presente Statuto. Dirime le controversie decidendo senza obblighi di formalit  dopo aver ascoltato il/i socio/i e/o gli Organi sociali. La carica di Garante \acute{e} incompatibile a qualunque altra carica sociale. Il Garante \acute{e} sempre invitato a partecipare all'Assemblea ma non ha diritto di voto. Nel caso in cui il Presidente e/o il Consiglio Direttivo non convochino, entro i termini stabiliti dal presente Statuto, l'Assemblea Congressuale per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei Garanti dovr  provvedere alla sua convocazione.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO.

Articolo 18 \acute{o} L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e svolgimento dell'attivit  da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche attivit  e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera dal Consiglio Direttivo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- g) entrate derivanti da attivit  commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- h) ogni altra entrata destinata al raggiungimento delle finalit  statutarie.

L'esercizio finanziario ha inizio e termine il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 \acute{o} In caso di scioglimento dell'Organizzazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in conformit  alla normativa vigente

Articolo 20 \acute{o} \acute{E} fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonch  fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione

Articolo 21 \acute{o} Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla normativa vigente.

Norme finali e transitorie

La modifica dello Statuto e la modifica del nome di alcune cariche sociali non comporta la rielezione delle stesse che vengono quindi confermate.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria, Milano 22/03/2014

Il Presidente \acute{o} Fiorenzo Gimelli